COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE PONTI: Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati (413) 26

PRESIDENTE . . . 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33

ALESI 27

BELCI 30

COCCO MARIA 29, 31, 32

DE PONTI 28, 29

HELFER 28, 30, 31

LIBERTINI 29

MERENDA 27, 28, 29, 30, 31

MILANI 32

MOLÈ, *Relatore* . 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33

OLMINI 29

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 27, 29, 31, 32, 33

SCIANATICO 28, 31

PAG

Votazione segreta:

PRESIDENTE 33

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Proroga della durata dell'Ente porto di Trieste e delle agevolazioni fiscali vigenti a Trieste (654);

BELCI ed altri: Proroga della durata e modifica di alcune norme e della denominazione dell'Ente porto industriale di Trieste e proroga delle agevolazioni fiscali vigenti per la industrializzazione del territorio di Trieste (516) 33

PRESIDENTE 33, 34

GIRARDIN, *Relatore* 34

LIBERTINI 34

La seduta comincia alle 9,10.

MILANI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Ponti: Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati (413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 413 d'iniziativa del deputato De Ponti: « Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati ».

Il relatore, onorevole Molè, ha facoltà di svolgere la relazione.

MOLÈ, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame, relativa all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati, tende a modificare una normativa che conta ormai oltre 35 anni. Infatti con il decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, si stabilì che per il trasporto, l'impiego, l'immagazzinamento e la lavorazione degli oli minerali e loro derivati combustibili si dovesse ricorrere soltanto a contenitori metallici, in quanto all'epoca soltanto il metallo dava sufficienti garanzie ai fini della sicurezza.

Con lo svilupparsi dei processi tecnici e, soprattutto, delle materie plastiche si è nel frattempo, però, potuto giungere alla fabbricazione di altri materiali che offrono garanzie altrettanto sicure. Pertanto – facendo riferimento comparativo anche a quanto operato in sede legislativa da altri paesi – la presente proposta di legge vuole offrire la possibilità, con determinate garanzie e attraverso una regolamentazione affidata al Ministero dell'interno di concerto con altri ministeri, di utilizzazione di altri materiali.

Come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare, il Governo ha presentato un testo modificativo della intera proposta di legge, che ne articola in modo migliore il contenuto.

Il nuovo testo proposto dal Governo stabilisce, all'articolo 1, che per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possono dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualsiasi forma, purché gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

L'articolo 2 stabilisce che i contenitori indicati nell'articolo 1 possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile.

All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

L'articolo 3 precisa che i contenitori mobili in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 4 infine recita:

« Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 367, che sono incompatibili con la presente legge ».

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta di una normativa che assicura la possibilità di una migliore utilizzazione di questi materiali, ovviamente sotto il controllo dei Ministeri interessati.

Per questi motivi credo sia opportuna la approvazione di questa proposta di legge, e in tal senso, come Relatore, faccio appello agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e informo la Commissione che in data 29 gennaio 1969 la II Commissione permanente, investita del parere sulla proposta in oggetto, si è espressa favorevolmente alla approvazione della stessa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli, prendendo per base, se non vi sono obiezioni, il nuovo testo governativo. Do comunque pre-

ventiva lettura del testo degli articoli della proposta di legge:

ART. 1.

Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possono dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purché gli stessi siano fabbricati con materiali che diano idonee garanzie per la sicurezza.

ART. 2.

Ai fini della loro idoneità, detti materiali debbono essere specificati in un elenco di tipi da approvarsi da parte del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato e l'indicazione del periodo di durata massima debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.

ART. 3.

Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, incompatibili con quelle della presente legge.

Come ho già detto, questo testo è stato sostituito – d'accordo il presentatore – da uno nuovo interamente ristrutturato dal Governo e del cui articolo 1 do adesso lettura:

« Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possono dar luogo a scoppio, è consentita la utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purché gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza ».

MERENDA. Prima che il Governo ci presentasse il nuovo testo per la proposta di legge oggi in discussione, avevo predisposto alcuni emendamenti da presentare nel corso di questa discussione, e che in parte risultano superati dalla nuova formulazione. In effetti il Governo, con tale nuova formulazione, ha stabilito che la forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori devono essere subordinati all'approvazione del Ministero degli interni. Ora, io mi permetterò di suggerire come emendamento l'opportunità della soppressione, all'articolo 1, dell'inciso: « di qualunque forma », nella penultima riga dell'articolo proposto. Questo perché esiste già una norma limitativa, al successivo articolo 2, che stabilisce quale debba essere la forma e quali le caratteristiche dei contenitori consentiti, onde l'inciso all'articolo 1, qualora lasciato nel testo, risulterebbe in contraddizione con l'articolo 2.

MOLÈ, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo con la soppressione dell'inciso.

PRESIDENTE. Mi permetterò di esprimere un dubbio che mi è sorto leggendo il testo con maggiore attenzione.

Nel nuovo testo proposto dal Governo vengono sottoposte all'obbligo dell'approvazione non solo il materiale con il quale questi contenitori verranno fabbricati, ma anche la forma e le caratteristiche costruttive. Io mi chiedo se con ciò non si venga ad introdurre una procedura alquanto macchinosa. La preoccupazione del legislatore sinora era quella di garantire l'idoneità del materiale, non di verificare la forma e le caratteristiche costruttive. C'è un problema di sicurezza anche per quanto riguarda questi ultimi elementi ?

ALESI. In base a quanto disposto dal testo presentato dal Governo si passerebbe da una garanzia esclusivamente sul materiale ad una richiesta di idoneità del materiale, della forma, delle caratteristiche costruttive e della durata di impiego. A parte la farraginosità di questo esame, lo Stato, sovrintendendo e controllando tutti questi aspetti, diventerebbe responsabile di qualsiasi inconveniente si dovesse in seguito verificare.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo Stato si vuole solo assicurare della sussistenza dei requisiti di sicurezza necessarí.

ALESI. Quanto mai vago poi mi sembra il concetto della durata d'impiego, perché evidentemente essa non può essere determinata che in relazione all'intensità dell'uso. Una cisterna può essere adoperata una volta all'anno o una volta al giorno e ciò ovviamente modifica la durata d'impiego.

MERENDA. Dobbiamo fare delle ipotesi concrete: perché costruire una cisterna e poi adoperarla una volta all'anno ?

HELFER. Ci troviamo anche qui di fronte ad un difetto base del nostro modo di legiferare, che impone a noi legislatori di disciplinare determinate materie anche in settori squisitamente tecnici nei quali non abbiamo competenza specifica, né possibilità di acquisirla. La tradizione impone al legislatore di fissare per legge i termini di garanzia per la sicurezza e l'incolumità pubblica; ciò anche per materiali che non siamo in grado, evidentemente, di sperimentare direttamente, ma per i quali dobbiamo accettare i risultati delle prove che vengono eseguite dagli organi tecnici e dagli istituti di ricerca. Sino al 1944 era il Consiglio nazionale delle ricerche che si rendeva promotore della legislazione in materia; ora, invece, il Consiglio nazionale delle ricerche può soltanto fornire indicazioni e questa materia deve essere da noi regolata per legge. Bisognerebbe trovare un sistema per risolvere questa questione; altrimenti saremo sempre il fanale di coda nella legislazione comparata per l'applicazione di nuovi ritrovati. La legge che disciplina attualmente quest'argomento prima citata dal Relatore ha circa 40 anni di età, ma ve ne sono altre che arrivano a 50-60 anni.

In conclusione, faccio mia l'invocazione che si addivenga in qualche modo alla soluzione del problema prospettato. Per quanto riguarda l'edilizia il problema è già avviato a soluzione: il disegno di legge presentato al Senato è soltanto una legge amministrativa e la parte tecnica viene demandata al regolamento che sarà emanato dagli organi tecnici. In analogia a questo provvedimento, bisognerebbe fare altrettanto per ogni altro settore, affidando all'organo tecnico, e non al legislativo, la facoltà di emanare le norme tecniche.

DE PONTI. Come presentatore, accetto la soppressione dell'inciso, secondo la proposta del collega Merenda. Vorrei giustificare l'inserimento di questo inciso nel testo originale, col fatto che il decreto del 1934 specificava: « preferibilmente cilindrici » e quando si dice « preferibilmente » è ovvio che poi tutti li fabbricano così, sicché lasciando questa precisazione temevo che si continuasse in questo orientamento costruttivo.

Comunque è chiaro che tali precisazioni possiamo benissimo delegarle all'organo tecnico e, pertanto, potremmo benissimo sopprimere l'inciso. Noi ci auguriamo però che gli organi tecnici non rendano l'*iter* della formazione della legge troppo pesante.

Per quanto riguarda la garanzia di durata, essa è stata considerata in quanto ci troviamo di fronte a nuove tecniche di fabbricazione, con materiali nuovi, soprattutto per quanto si riferisce alle materie plastiche, di cui non conosciamo la qualità di durata nel tempo, ed è sembrato pertanto giusto garantirsi in proposito.

SCIANATICO. Il problema della durata dei contenitori è evidentemente in funzione del materiale di costruzione e del combustibile da contenere. Si potrebbe perciò stabilire, come per le apparecchiature a pressione, un collaudo a cui ogni contenitore deve essere sottoposto ogni anno od ogni due. E in occasione di ogni ricollaudo si potrebbe stabilire se il contenitore può essere ancora utilizzato o se deve essere abbandonato.

MERENDA. In relazione all'intervento del collega Helfer devo dire che, oggi come oggi, non possiamo sottrarci alla responsabilità che ci compete, ed è questo il motivo per il quale, pur non fissando per legge i criteri costruttivi che devono caratterizzare i contenitori di cui trattiamo, viene demandato ad un decreto interministeriale - posto in essere non già sulla valutazione diretta del Ministro o del Sottosegretario, ma evidentemente degli organi tecnici del Ministero - la determinazione di tali criteri.

E poiché nella legge non diciamo nulla sulla forma, le caratteristiche e la durata di utilizzazione di questi contenitori penso che la disciplina dei relativi aspetti particolari dovrebbe essere demandata agli organi tecnici di valutazione e perciò sarei dell'avviso di lasciare le cose come stanno né mi sentirei di accettare la proposta Scianatico perché verremmo ad appesantire gli obblighi cui sono tenuti coloro che utilizzano i contenitori. Esiste anche il contenitore che non viene utilizzato con troppa frequenza: il caso dello sciocco che acquista il contenitore senza poi pensare di utilizzarlo fa parte dei casi eccezionali. Credo perciò che convenga meglio stabilire all'origine il tempo di durata (che non è stabilito d'iniziativa degli organismi tecnici, ma è in relazione al materiale impiegato per la costruzione ed al tipo di liquido che viene trasportato). E credo che sia molto più utile per chi costruisce questi contenitori stabilire il tempo di durata piuttosto che obbligarlo a collaudi supplementari ogni due o tre anni.

Per cui confermo che sarei dell'avviso di approvare la proposta di legge nella formulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al Relatore se e come questa disciplina si applica ai contenitori provenienti dall'estero.

MOLÈ, *Relatore*. Per quanto riguarda i contenitori viaggianti, esiste una norma per la quale noi accettiamo la regolamentazione straniera, e gli stranieri accettano la nostra. Si tratta di fattispecie anomale, regolate da una normativa eccezionale.

Invece per l'ammissione in Italia di contenitori provenienti dall'estero e destinati ad essere utilizzati stabilmente, i contenitori stranieri devono essere fabbricati secondo la stessa regolamentazione prevista per quelli italiani. La proposta di legge in discussione tende appunto a realizzare un tipo di contenitore a livello di Mercato comune.

COCCO MARIA. A me pare che dall'insieme del discorso sia emersa l'esigenza di legiferare in termini di universalità di principi e non attraverso norme che rischiano di inquadrare imperfettamente la questione in modo da non lasciare spazio per i casi di materiali provenienti dall'estero e del loro impiego nella preparazione dei contenitori. Sarei perciò dell'avviso – ed ho preparato un emendamento che sottopongo ai colleghi – di aggiungere qualche criterio di carattere generale e legislativo al primo articolo, sopprimendo gli articoli seguenti. Si potrebbe aggiungere, per esempio, al primo articolo la seguente formula:

« Per quanto riguarda i contenitori, i costruttori e gli utenti si atterranno alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'interno per la sicurezza e il controllo ».

Ciò significa che la regolamentazione dei dettagli verrebbe fatta dagli uffici tecnici, e noi, non vincolando i costruttori per i controlli e stabilendo in termini generali la regolamentazione stessa, consentiremmo la immissione di tutti i ritrovati più recenti e la loro più intelligente utilizzazione.

OLMINI. L'emendamento della onorevole Cocco Maria mi sembra superato dal fatto che l'articolo unico, come lo vorrebbe la onorevole collega, è già stato presentato una volta, ma è stato ristrutturato dagli organi ministeriali, i quali hanno proposto il testo oggi in discussione.

Condivido invece il parere dell'onorevole Presidente di demandare agli organi tecnici le decisioni relative ai materiali lasciando alla legge un carattere di ordinamento generale. Sono contrario di conseguenza, alla proposta di revisione biennale o triennale avanzata dal Relatore.

LIBERTINI. Perché invece della formula proposta: « materiali che diano idonee garanzie per la sicurezza » non adottiamo la formula svedese: « purché la resistenza del serbatoio così costruito sia equivalente a quella di un serbatoio metallico » ? Anche nella relazione che accompagna la proposta di legge si afferma che la formula « almeno equivalente » è migliore di quella di « idonei ».

DE PONTI. Capisco che la formula di: « almeno pari » sia suggestiva ma non bisogna dimenticare che il materiale più idoneo è ancora il ferro perché può essere forgiato secondo criteri costruttivi idonei ad ottenere un determinato coefficiente di sicurezza. Altrimenti si finisce al calcestruzzo o qualsiasi altro materiale.

PRESIDENTE. Non vorrei che scendessimo troppo nei dettagli.

MOLÈ, *Relatore*. Bisogna attenerci al testo presentato dal Governo, sia pure apportando degli emendamenti.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per le ragioni che ho già illustrato insisto sul testo governativo e sono contrario allo emendamento presentato dalla onorevole Cocco Maria. Dichiaro di nutrire perplessità anche nei confronti dell'emendamento presentato dall'onorevole Merenda, in quanto l'inciso « di qualunque forma » è stato inserito nel testo proprio in contrapposizione alla parola « preferibilmente » che si trova nelle norme attualmente in vigore. Essa ha quindi il valore di un'affermazione innovativa rispetto al « preferibilmente cilindrica » dell'attuale legislazione.

MERENDA. In base a quanto detto ora dall'onorevole Sottosegretario di Stato, circa il valore innovativo della frase « di qualunque forma », non insisto nel mio emendamento.

COCCO MARIA. Mi duole che l'emendamento da me presentato non sia stato valutato adeguatamente. La volontà del legislatore deve essere orientata a stabilire norme di carattere generale valide per tutte le ipotesi e non a rendere complicata qualunque attività con norme di difficilissimo aggiornamento e che rendono farraginosa la nostra legislazione. Insisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dalla onorevole Cocco Maria, che comporta come conseguenza la soppressione degli articoli successivi della proposta di legge:

« Per quanto riguarda i contenitori, i costruttori e gli utenti si atterranno, per la sicurezza ed il controllo, alle norme tecniche che verranno emanate dal Ministero dell'interno, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

MOLÈ, *Relatore*. In un primo tempo il proponente aveva articolato la proposta di legge in un unico articolo, il cui testo era sulla stessa linea dell'emendamento ora proposto dalla onorevole Cocco Maria, forse ancora su una linea più generale. Il Ministero competente e i servizi dei Ministeri che hanno competenza in materia di sicurezza dei vari materiali hanno però ritenuto necessario, appunto ai fini della sicurezza, di stabilire ancora maggiori garanzie di controllo e di intervento da parte dei dicasteri interessati. Pertanto lo stesso proponente la modificò come è pervenuta ora al nostro esame.

D'altra parte non si deve dimenticare che, nella fattispecie, si tratta di materiali caratterizzati da un grado notevolissimo di pericolosità sia nel trasporto che nella lavorazione, per cui è assolutamente necessario che la legge che prevede norme per la loro utilizzazione dia adeguate garanzie di intervento e di controllo ai dicasteri competenti.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento proposto dalla onorevole Cocco Maria.

MERENDA. Non vedo quale ostacolo possa rappresentare il fatto che gli organi tecnici del Ministero devono stabilire le caratteristiche e le forme di questi contenitori perché sia concessa l'autorizzazione al loro impiego. In secondo luogo, l'emendamento della onorevole Cocco Maria innova profondamente, in quanto il ministero competente dovrebbe stabilire le caratteristiche generali dei contenitori, mentre, invece, nel testo presentato dal Governo è previsto il controllo per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere: vi è quindi una maggiore garanzia. L'emendamento presentato dall'onorevole Cocco Maria determinerebbe quindi, se approvato, una modificazione dei criteri del controllo che mi lascia assai perplesso.

HELFER. Il Ministero dell'interno ha per legge il dovere di tutelare la pubblica sicurezza. Questa sicurezza si esprime in sede tecnica, nel caso in esame, con una formula nella quale una S - che sta a significare appunto sicurezza - è pari a tre o quattro volte la resistenza minima necessaria. Un aereo ha, per esempio, una potenza di motore X necessaria per sostenersi: ebbene, questa potenza, ai fini della sicurezza, viene moltiplicata per quattro, perché l'aereo possa superare il collaudo. Ciò perché, è chiaro, accanto ad un minimo di potenza normale deve esserci una potenza supplementare per la sicurezza.

Nel caso dei contenitori, come per qualsiasi altra struttura che possa incidere sulla sicurezza, viene stabilito un indice maggiorato, naturalmente in certe proporzioni. Da queste premesse mi pare evidente che il Ministero dovrebbe essere pago di avere la garanzia che qualunque contenitore risponde ad un grado di sicurezza pari, poniamo, a tre volte la resistenza minima necessaria. Come si ottiene questo coefficiente di sicurezza? Attraverso le esperienze effettuate dai gabinetti di analisi che vengono raccolte e sintetizzate in formule dal Consiglio nazionale delle ricerche. Questa è la strada giusta da percorrere.

Invece, sino ad ora, noi stessi abbiamo fissato nelle singole leggi le formule di sicurezza, come in quella per il cemento armato, e abbiamo perso così tempo prezioso, mesi e mesi. Se si potesse allora stabilire il principio che il Ministero dell'interno si garantisce di questa sicurezza, mutuandola dal controllo sperimentale effettuato dal Consiglio nazionale delle ricerche, avremmo stabilito un principio valido per questo come per qualsiasi altro caso analogo.

Debbo però, per onestà, affermare che questo progetto di legge, così come è stato elaborato, forse per la prima volta permette una tale larghezza di valutazione che lo avvicina molto al concetto da noi espresso. Noi lo volevamo ancora ampliare, questo concetto, perché mi pare inutile stare a ripetere che tutti i contenitori devono portare il marchio di fabbrica: è materia da Regolamento.

BELCI. Per tranquillizzare la onorevole Cocco Maria vorrei rilevare che, anche se in via di ipotesi il suo emendamento fosse accolto, cadrebbe soltanto l'articolo 2, in quanto gli articoli 3 (norme transitorie) e 4 (abrogazione ecc.) rimarrebbero.

Se poi si esamina l'articolo 2, si constata che si tratta di principi di carattere generale rispondenti a quanto auspicato dal collega Helfer. Mi pare quindi che sostanzialmente non vi sia grande differenza fra l'articolo 2 e l'emendamento Cocco che propone un'aggiunta all'articolo 1.

COCCO MARIA. Per tranquillità del Relatore, con il mio emendamento ho inteso proprio affidare agli organi tecnici l'esercizio della responsabilità, ed ho inteso anche invitare il legislatore a mantenersi a livello di legislatore e non di Regolamento.

MOLÈ, *Relatore*. Mi permetto insistere sulla formulazione nel Governo, anche se in prospettiva siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo. Poiché l'emendamento della onorevole Cocco Maria è aggiuntivo, possiamo passare alla votazione dell'intero testo dell'articolo 1 proposto dal Governo, ivi compreso l'inciso: « ...di qualunque forma... », sempreché il collega Merenda non insista sul suo emendamento soppressivo.

MERENDA. Già ho dichiarato di non insistere.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo:

ART. 1.

« Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati; compresi i liquidi infiammabili, combustibili e i cui vapori possono dar luogo a scoppio, è consentitá l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purché gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Cocco Maria, di cui ho già dato lettura, che in caso di approvazione costituirebbe il secondo comma per l'articolo 1 con la conseguente soppressione dell'articolo 2 del testo governativo.

SCIANATICO. Nel caso in cui venisse accolto l'emendamento Cocco Maria chiederei di allargarlo con l'estensione del parere al Ministero dei trasporti.

COCCO MARIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento Cocco Maria rimane pertanto così definito:

« A tal fine i costruttori e gli utenti dei contenitori si atterranno alle norme tecniche che verranno emanate dal Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche, di concerto coi Ministeri dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti e aviazione civile ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la materia è già largamente disciplinata. Noi introduciamo una precisazione in riferimento alla evoluzione in corso nella costruzione di questi serbatoi: una precisazione che però non deve rimettere in discussione tutto il sistema. In altre parole, in relazione alle eccezioni possibili, noi possiamo benissimo precisare quali siano le cautele da porre in atto.

La proponente si è fatta carico di queste cautele nel proporre l'eccezione alla legislazione vigente. Noi dovremmo dire che è estremamente opportuno che, oltre all'idoneità sui materiali, venga dato anche un giudizio preventivo sulla forma e sulle caratteristiche; quindi mi pare che, così come è redatto, l'articolo 2 del testo governativo non abbia bisogno di aggiunte, in quanto costituisce già una prima disciplina organica della eventuale eccezione.

La seconda Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione sul provvedimento, ha espresso parere favorevole sulla proposta originaria che limitava il proprio raggio alla idoneità dei materiali; ora, secondo me, per poter prendere in considerazione l'emendamento, occorre rinviare nuovamente il provvedimento alla seconda Commissione per un nuovo parere.

L'emendamento presentato dalla onorevole Cocco Maria stabilisce una disciplina a dir poco generica, e, pertanto, non offre, a mio parere, sufficienti garanzie. Insisto pertanto sul mantenimento del testo predisposto dal Governo e mi dichiaro contrario all'emendamento.

HELFER. Vorrei proporre alla onorevole Cocco Maria di ritirare l'emendamento e di trasferire il principio in esso contenuto – che ritengo validissimo – in un ordine del giorno che potrebbe, quindi, stabilire un orientamento definitivo per i lavori della nostra

Commissione in casi analoghi. Vedrei con molto amarezza il rigetto di un emendamento del genere, perché ciò significherebbe andare contro il progresso.

COCCO MARIA. Sarei felicissima di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, ma desidero che esso raccogliesse il favore unanime della Commissione.

MILANI. Il nostro gruppo si dichiara sin d'ora favorevole all'ordine del giorno. Sarebbe, invece, contrario all'emendamento.

COCCO MARIA. Ritiro pertanto l'emendamento e formulerò sul principio che abbiamo discusso un ordine del giorno. Sono comunque assai sodisfatta di avere sollevato questa questione di principio, che ritengo assai utile per i futuri lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato lo l'emendamento presentato dalla onorevole Cocco Maria, l'articolo 1 rimane pertanto approvato nel testo proposto dal Governo.

Do lettura dell'articolo 2 del testo proposto dal Governo:

ART. 2.

« I contenitori indicati nell'articolo 1 possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori, sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori ».

MILANI. E la questione dell'opportunità o meno del controllo sulla forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori, sollevata dal nostro Presidente?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È un controllo necessario, perché la forma e le caratteristiche costruttive possono incidere sull'idoneità. Né va dimenticata, inoltre, la necessità del controllo della sagoma da parte del Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. All'articolo 2 del testo proposto dal Governo, del quale ho già dato lettura, non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del testo proposto dal Governo:

ART. 3.

« I contenitori mobili in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Milani ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Ha facoltà di illustrarlo.

MILANI. Avevo presentato questa richiesta soppressiva perché, ritenendo che tutti i contenitori in uso fossero metallici e, quindi, come tali, già sottoposti a collaudo, non vedevo la necessità di un ulteriore controllo. Ma il collega De Ponti ha spiegato che sono in circolazione anche contenitori non metallici, che devono pertanto essere sottoposti a collaudo. Ritiro pertanto l'emendamento soppressivo e propongo di aggiungere dopo la parola: « mobili » le altre: « non metallici ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vi sono dei contenitori ormai antiquati che forse sarebbe stato opportuno togliere di circolazione. Comunque non sono contrario in principio all'emendamento ora proposto dall'onorevole Milani.

MOLÈ, *Relatore.* Sono favorevole anch'io all'emendamento ora presentato dal collega Milani.

PRESIDENTE. Il collega Milani, dopo avere ritirato l'emendamento soppressivo, ha proposto di aggiungere dopo la parola: « mobili » le altre: « non metallici ». A questo emendamento si sono dichiarati favorevoli

sia il rappresentante del Governo che l'onorevole Relatore.

Pongo pertanto in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

« I contenitori mobili non metallici in uso alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 del testo proposto dal Governo sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 4.

« Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 367, che sono incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che la onorevole Cocco Maria ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

nell'approvare la proposta di legge n. 413 per l'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivanti,

richiama il Parlamento ed il Governo alla necessità che la legislazione in materia tecnica connessa con la sicurezza civile e la incolumità dei cittadini sia definita in linea generale e disciplinata da norme tecniche da emanarsi dall'autorità amministrativa sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ».

MOLÈ, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà posta subito in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

DE PONTI: « Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati » (413):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Alessandrini, Amasio, Baldani Guerra, Calvi, Capra, Caroli, Ceravolo Domenico, Cocco Maria, D'Angelo, Demarchi, De Poli, Di Puccio, Giolitti, Girardin, Grassi Bertazzi, Helfer, Libertini, Mammì, Merenda, Milani, Olmini, Scianatico, Tocco, Vecchi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della durata dell'Ente porto industriale di Trieste e delle agevolazioni fiscali vigenti a Trieste (654); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: Proroga della durata e modifica di alcune norme e della denominazione dell'Ente porto industriale di Trieste e proroga delle agevolazioni fiscali vigenti per la industrializzazione del territorio di Trieste (516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 654: « Proroga della durata dell'Ente porto industriale di Trieste e delle agevolazioni fiscali vigenti a Trieste »; e della proposta di legge n. 516 d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna e Marocco: « Proroga della durata e modifica di alcune norme e della denominazione dell'Ente porto industriale di

Trieste e proroga delle agevolazioni fiscali vigenti per la industrializzazione del territorio di Trieste ».

Purtroppo non è ancora giunto il parere – vincolante – della I Commissione e pertanto si rende necessario un rinvio del seguito della discussione.

LIBERTINI. Ricordo che vi è una richiesta dei sindacati, espressa unitariamente, di essere ascoltati in merito al problema delle autonomie funzionali.

PRESIDENTE. Non credo che sia possibile in questo momento, nel quale siamo investiti della pienezza della funzione legislativa, aderire a questa richiesta. Gli onorevoli colleghi hanno la possibilità di farsi portavoce delle opinioni espresse in sede sindacale, ma non possiamo certamente formalizzare la presenza di organizzazioni sindacali o di qualsiasi altra categoria di cittadini nel corso dell'*iter* legislativo.

Del resto si tratta di un problema che l'onorevole Relatore già ben conosce ed egli, informato com'è delle sollecitazioni rivolte dalle organizzazioni sindacali, potrà farsi parte diligente per acquisire queste opinioni.

Comunque, come ho già detto, non essendoci ancora pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali, dobbiamo rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge.

GIRARDIN, *Relatore*. Sento il dovere di esprimere le mie riserve circa un rinvio ad una data troppo lontana.

LIBERTINI. La legislazione in vigore scade il 21 maggio prossimo. Vi è perciò tutto il tempo necessario per giungere ad una definizione della questione, purché, s'intende, si trovi un accordo.

PRESIDENTE. Resta pertanto inteso che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO